

- e) per responsabilità grave e reiterata;
- f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

Il presente decreto, prima della naturale scadenza, può essere modificato, quando per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intenda articolare diversamente i servizi.

L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.



IL SINDACO
(Ivan Rainoldi)

Per accettazione:

arch. Chiara Armenti



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL
VCO



REGIONE
PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEO PARK

COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VCO

Decreto N. 2/2025

Li, 28 FEB 2025

OGGETTO: Decreto nomina Responsabile P.O. Servizio Tecnico-manutentivo e Gestione del Territorio.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 109 del T.U. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 107 del T.U. 267/2000, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che con deliberazione G.C. n° 74 del 28.09.2000 è stata approvata la nuova organizzazione del Comune e sono state istituite le posizioni organizzative previste dall'art. 8 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali firmato il 31.03.1999;

Visto il nuovo CCNL Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022 che all'art. 16 contiene la disciplina delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità, che possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella Categoria EQ (Elevata Qualificazione - ex cat. D), o in assenza, ai dipendenti classificati nelle categorie IS (Istruttore ex cat. C) o OE (Operatori esperti ex cat B);

Dato atto che con atto giuntale n. 36 in data 7.06.2019, è stato approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa (P.O.);

Dato altresì atto che il 31.12.2024 è scaduto il termine per l'utilizzo in convenzione del Tecnico arch. Recupero Alessandro, attualmente incaricato a scavalco al fine di completare l'iter amministrativo di alcuni lavori pubblici;

Visto l'art. 19, commi 2 e 3 del CCNL Comparto funzioni locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che recita:

“2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali

è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 29"

Dato atto che è attualmente inquadrata nell'Area "Funzionari Elevata Qualificazione (ex cat. D) solamente la dipendente rag. Mondin Noemi, che non possiede le competenze professionali di un tecnico comunale, per cui, alla luce della competenza professionale e della capacità gestionale acquisita dall'arch. Chiara Armenti, dipendente classificata nella categoria IS (Istruttore ex cat. C), è possibile attribuire alla stessa la responsabilità della Posizione Organizzativa, in base al suddetto CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

Ritenuto, pertanto, attribuire all'arch. Chiara Armenti la responsabilità della Posizione Organizzativa, in base al suddetto CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

1. Di attribuire al Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo e Gestione del Territorio all'arch. Chiara Armenti, con decorrenza 1 marzo 2025, la responsabilità dell' Area Tecnica-manutentiva e Gestione del territorio, comprendente i seguenti servizi:
Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Ecologia ed Ambiente, Protezione civile, Lavori pubblici, gestione patrimonio beni immobili, Pianificazione cimiteri, Sanità ed Igiene pubblica, Servizi gestiti in economia, mediante coordinamento delle n. 2 unità operative;
2. In caso di assenza o impedimento del suddetto responsabile, le funzioni sostitutive sono avocate dal Segretario comunale, o, ad interim, assegnate ad altro soggetto, individuato con apposito atto sindacale;
3. Al responsabile dei servizi sopra elencati spettano le competenze gestionali individuate all'articolo 107 comma 3 del T.U. 267/2000 relative ai servizi assegnati. Esso svolge tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico; in particolare, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, gli sono affidate le seguenti funzioni:
 - gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito degli atti di pianificazione dell'Ente;
 - gli atti in materia contrattuale compresa la stipula del contratto, fatta eccezione per la presidenza delle commissioni di gara di competenza del Segretario comunale;
 - gli atti di gestione del personale assegnato al servizio;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e i permessi di costruire;
 - i provvedimenti "restrittivi" (ordinanze, sanzioni, etc.) fatta eccezione per i casi riservati dall'ordinamento al Sindaco in veste di Ufficiale di Governo;
 - gli atti relativi alle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- tutte le altre competenze prive di discrezionalità politica, salva contraria disposizione di legge, dello statuto comunale e dei regolamenti;
- espressione del parere tecnico sulle proposte di deliberazione a sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
- espressione del parere contabile sulle proposte di deliberazione a sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Il responsabile dei servizi in oggetto è responsabile, salvo deleghe, di tutti i procedimenti di competenza.

Il Segretario Comunale promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria gli atti di competenza del responsabile del servizio in caso di particolare necessità, urgenza ed in caso di inadempienza.

Il responsabile dei servizi dovrà tenere costantemente aggiornato dell'attività svolta il Sindaco, gli assessori ed il Segretario Comunale con le modalità che saranno concordate direttamente con gli interessati.

Dell'esercizio delle funzioni assegnate il responsabile dei servizi risponde al Segretario Comunale dal quale dipende gerarchicamente.

Il responsabile dei servizi risponde inoltre nei confronti degli organi di direzione politica della attività svolta ed in particolare:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta;
- b) della validità e correttezza tecnico amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c) della funzionalità dell'ufficio cui è preposto e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.

4. Di attribuire al Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo e Gestione del Territorio una indennità di posizione annua di € 6.000,00 a carico del bilancio comunale, e di una indennità di risultato nella misura del 15% della indennità di P.O.. L'indennità di risultato sarà liquidata a consuntivo, a seguito di giudizio favorevole del nucleo di valutazione.

Il presente incarico avrà durata di anni 3 -ex art. 18 CCNL 16 novembre 2022- fino al 28.02.2028 e potrà essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato:

- a) per inosservanza delle direttive del sindaco;
- b) per inosservanza delle direttive dell'assessore di riferimento;
- c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario comunale o del Direttore generale;
- d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;